

482.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Comunicazioni | 5 | (Sezione 2 - Articolo 2) | 9 |
| Missioni valevoli nella seduta del 10 febbraio 1999 | 5 | (Sezione 3 - Articolo 3) | 9 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 5, 6 | (Sezione 4 - Articolo 4) | 9 |
| Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio di ordinanze di archiviazione) | 6 | Disegno di legge S. 2689 (approvato dal Senato) n. 4768 | 10 |
| Ministro della difesa (Trasmissione di un documento) | 7 | (Sezione 1 - Articolo 1) | 10 |
| Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) . | 7 | (Sezione 2 - Articolo 2) | 10 |
| Nomina ministeriale (Comunicazione) | 7 | (Sezione 3 - Articolo 3) | 10 |
| Richieste ministeriali di parere parlamentare | 7 | (Sezione 4 - Articolo 4) | 10 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 8 | Disegno di legge S. 2903 (approvato dal Senato) n. 4772 | 11 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 8 | (Sezione 1 - Articolo 1) | 11 |
| Disegno di legge S. 1488 (approvato dal Senato) n. 4605 | 9 | (Sezione 2 - Articolo 2) | 11 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 9 | (Sezione 3 - Articolo 3) | 11 |
| | | (Sezione 4 - Articolo 4) | 11 |
| | | (Sezione 5 - Articolo 5) | 12 |
| | | (Sezione 6 - Articolo 6) | 12 |
| | | (Sezione 7 - Articolo 7) | 12 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Disegno di legge S. 2754 (approvato dal Senato) n. 4878 | 13 | (Sezione 2 - Articolo 2) | 22 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 13 | (Sezione 3 - Articolo 3) | 22 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 13 | (Sezione 4 - Articolo 4) | 23 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 13 | (Sezione 5 - Articolo 5) | 23 |
| (Sezione 4 - Articolo 4) | 14 | (Sezione 6 - Articolo 6) | 23 |
| Disegno di legge S. 3109 (approvato dal Senato) n. 4884 | 15 | (Sezione 7 - Articolo 7) | 23 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 15 | (Sezione 8 - Articolo 8) | 23 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 15 | (Sezione 9 - Articolo 9) | 24 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 15 | (Sezione 10 - Articolo 10) | 24 |
| Disegno di legge n. 5006 | 16 | Disegno di legge n. 4315 | 25 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 16 | (Sezione 1 - Articolo 1) | 25 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 16 | (Sezione 2 - Articolo 2) | 25 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 16 | (Sezione 3 - Articolo 3) | 25 |
| (Sezione 4 - Articolo 4) | 16 | (Sezione 4 - Articolo 4) | 26 |
| Disegno di legge S. 3058 (approvato dal Senato) n. 5134 | 17 | (Sezione 5 - Articolo 5) | 26 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 17 | (Sezione 6 - Articolo 6) | 26 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 17 | (Sezione 7 - Articolo 7) | 27 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 17 | (Sezione 8 - Articolo 8 ed emendamento) . | 27 |
| Disegno di legge S. 3118 (approvato dal Senato) n. 5138 | 18 | (Sezione 9 - Articolo 9) | 27 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 18 | Proposte di legge nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707 | 28 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 18 | (Sezione 1 - Articolo 48 ed emendamento) . | 29 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 18 | (Sezione 2 - Articolo 49 ed emendamento) . | 29 |
| Disegno di legge S. 3278 (approvato dal Senato) n. 5142 | 19 | (Sezione 3 - Articolo 50 ed emendamenti) . | 30 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 19 | (Sezione 4 - Articolo 51 ed emendamenti) . | 31 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 19 | (Sezione 5 - Articolo 52 ed emendamenti) . | 31 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 19 | (Sezione 6 - Articolo 53 ed emendamento) . | 31 |
| Disegno di legge n. 5161 | 20 | (Sezione 7 - Articolo 54) | 32 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 20 | (Sezione 8 - Articolo 55) | 32 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 20 | (Sezione 9 - Articolo 56) | 32 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 20 | (Sezione 10 - Articolo 57) | 32 |
| (Sezione 4 - Articolo 4) | 20 | (Sezione 11 - Articolo 58) | 33 |
| Disegno di legge n. 5162 | 21 | (Sezione 12 - Articolo 59) | 33 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 21 | (Sezione 13 - Articolo 60) | 33 |
| (Sezione 2 - Articolo 2) | 21 | (Sezione 14 - Articolo 61) | 33 |
| (Sezione 3 - Articolo 3) | 21 | (Sezione 15 - Articolo 62 ed emendamento) . | 33 |
| (Sezione 4 - Articolo 4) | 21 | (Sezione 16 - Articolo 63 ed emendamento) . | 33 |
| Disegno di legge n. 5005 | 22 | (Sezione 17 - Articolo 64 ed emendamento) . | 34 |
| (Sezione 1 - Articolo 1) | 22 | (Sezione 18 - Articolo 65) | 34 |
| | | (Sezione 19 - Articolo 66) | 34 |
| | | (Sezione 20 - Articolo 67 ed articolo aggiuntivo) | 34 |
| | | (Sezione 21 - Articolo 68) | 35 |
| | | (Sezione 22 - Articolo 69 ed emendamento) . | 35 |
| | | (Sezione 23 - Articolo 70 ed emendamento) . | 35 |
| | | (Sezione 24 - Articolo 71 ed emendamento) . | 36 |

| | PAG. | | PAG. |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Sezione 25 – Articolo 72 ed emendamento) . | 36 | Interrogazioni a risposta immediata | 53 |
| (Sezione 26 – Articolo 73 ed emendamento) . | 36 | (Sezione 1 – Contrasto dei fenomeni criminali connessi alla prostituzione) | 53 |
| (Sezione 27 – Articolo 74 ed emendamento) . | 36 | (Sezione 2 – Presenza di armamenti nucleari statunitensi in Italia) | 53 |
| (Sezione 28 – Articolo 75 ed emendamento) . | 37 | (Sezione 3 – Riclassificazione delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997) | 54 |
| (Sezione 29 – Articolo 76 ed emendamento) . | 37 | (Sezione 4 – Cartelle esattoriali relative alle dichiarazioni dei redditi del 1992) | 54 |
| (Sezione 30 – Articolo 77 ed emendamento) . | 37 | (Sezione 5 – Nuovi interventi sul sistema pensionistico) | 55 |
| (Sezione 31 – Articolo 78) | 37 | (Sezione 6 – Coordinamento tra i servizi con riferimento alla crisi albanese) | 55 |
| (Sezione 32 – Articolo 79 ed emendamenti) .. | 38 | (Sezione 7 – Titolarità delle tariffe per le telefonate dalle utenze fisse a quelle mobili) | 55 |
| (Sezione 33 – Articolo 80) | 38 | (Sezione 8 – Rafforzamento delle forze dell'ordine in Calabria) | 56 |
| (Sezione 34 – Articolo 81) | 38 | Interpellanze e interrogazioni | 57 |
| (Sezione 35 – Articolo 82) | 38 | (Sezione 1 – Denuncia rifiuti agricoli speciali) | 57 |
| (Sezione 36 – Articolo 83) | 38 | (Sezione 2 – Obbligatorietà delle vaccinazioni per la frequenza scolastica) | 57 |
| (Sezione 37 – Articolo 84) | 39 | (Sezione 3 – Casi d'inefficienza nella sanità pubblica) | 59 |
| (Sezione 38 – Articolo 85 ed emendamento) . | 39 | (Sezione 4 – Casi d'insufficienza delle strutture sanitarie pubbliche) | 60 |
| (Sezione 39 – Articolo 86) | 39 | (Sezione 5 – Provvedimenti per l'olivicoltura italiana) | 60 |
| (Sezione 40 – Articolo 87, emendamenti e subemendamenti) | 39 | | |
| (Sezione 41 – Articolo 88 ed emendamento) . | 40 | | |
| (Sezione 42 – Articolo 89, articoli aggiuntivi e subemendamenti) | 40 | | |
| (Sezione 43 – Articolo 90 ed emendamento) . | 41 | | |
| (Sezione 44 – Articolo 91 ed emendamento) . | 42 | | |
| (Sezione 45 – Articolo 92 ed emendamenti) .. | 43 | | |
| (Sezione 46 – Articolo 93 ed emendamento) . | 44 | | |
| (Sezione 47 – Articolo 5 ed emendamento) ... | 44 | | |
| (Sezione 48 – Articolo 16 ed emendamento) . | 45 | | |
| Proposte di legge nn. 2939-2985 | 46 | | |
| (Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti e subemendamento) | 46 | | |

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bressa, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Occhetto, Penacchi, Pecoraro Scanio, Ranieri, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 9 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di accesso alla stampa e ai mezzi di informazione radiotelevisiva nonché in materia di propaganda da parte delle amministrazioni pubbliche durante la campagna elettorale » (5662).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MASTELLA ed altri: « Istituzione della provincia della Brianza » (5493) *Parere delle Commissioni V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI e GIORDANO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 » (5505);

II Commissione (Giustizia):

OLIVIERI: « Modifiche al codice penale recanti nuova disciplina della prescrizione del reato e della pena » (5522) *Parere della I Commissione;*

CONTENTO e TRANTINO: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di deposito dei verbali degli atti contenenti dichiarazioni rese da persone imputate di reati in procedimenti connessi o collegati » (5523) *Parere della I Commissione;*

CREMA ed altri: « Delega al Governo per la diversificazione dei ruoli nella magistratura » (5539) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3525 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5653) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII;*

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo » (5393) *Parere delle Commissioni I e V;*

VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme atte a disciplinare la raccolta del risparmio spontaneo effettuata da associazioni denominate 'casse peote' » (5546) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), *V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

NOCERA: « Estensione delle provvidenze sui beni culturali previste dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, ai beni archeologici dell'Agro Nocerino (5572) *Parere delle Commissioni I, V e VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

FONTANINI ed altri: « Modifica della denominazione dell'università di Udine in « università del Friuli » » (5574) *Parere della I Commissione;*

VIII Commissione (Ambiente):

SUSINI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alinenazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5571) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

GIORDANO ed altri: « Disciplina della figura del socio-lavoratore nelle cooperative » (5240) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

FIORI: « Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di studio Universitario » (5564) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MANZIONE: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti » (5565) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

S.2049 — SENATORI SMURAGLIA ed altri: « Norme di tutela dei lavori 'atipici' » (approvato dal Senato) (5651) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), *V, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), *X, XII e XIV;*

XII Commissione (Affari sociali):

SCANTAMBURLO: « Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni » (5556) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

ALVETI ed altri: « Modifiche alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in materia di attività agrituristica » (5528) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);

« Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 » (5619) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di ordinanze di archiviazione adottate dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Con due distinte lettere, entrambe in data 8 febbraio 1999, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 1, del

regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, copia delle due ordinanze con le quali il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta del 3 febbraio 1999, l'archiviazione degli atti dei procedimenti concernenti il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro n. 5/XII (relativo ad una denuncia sporta dall'ex senatore Tommaso Mitrotti) e n. 6/XII (relativo ad una denuncia sporta dal signor Diego Esposito).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani giovedì 11 febbraio 1999 il termine di 10 giorni, previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato in ordine alle denunce sopra indicate.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 febbraio 1999, dalle ore 9 alle ore 17, presso gli uffici di segreteria della Giunta per le autorizzazioni a procedere (Servizio prerogative e immunità — II piano del Palazzo dei gruppi parlamentari).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1999 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in

data 5 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in merito al disegno di legge n. 5092, recante: « Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali ».

La suddetta segnalazione è deferita alla II Commissione (Giustizia).

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in relazione al regime di monopolio legale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La suddetta segnalazione è deferita alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa alla nomina a dirigente generale — livello di funzione C — del Ministero delle comunicazioni del dirigente dottor Francesco TILLI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Massimo PACI a presi-

dente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e sulla proposta di nomina dell'ingegner Gianni BILLIA a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Tali richieste, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 8 febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Matteo FUSILLI a presidente dell'ente parco nazionale del Gargano.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 8 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma

8, allegato 1, n. 40, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla lega italiana contro i tumori e al centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 febbraio 1999, a pagina 4 le righe dalla numero 34 alla numero 72 sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1488. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 OTTOBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (4605)

(A.C. 4605 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

(A.C. 4605 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4605 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1998, in lire 1.406 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.544 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4605 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2689 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, FATTO A TASHKENT IL 3 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4768)

(A.C. 4768 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, firmato a Tashkent il 3 maggio 1997.

(A.C. 4768 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4768 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 e in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4768 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2903 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA, CON ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTO A NEW YORK IL 28 AGOSTO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4772)

(A.C. 4772 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

(A.C. 4772 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'Accordo.

(A.C. 4772 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed Organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

(A.C. 4772 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale

contributo italiano al *Transition Team*, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

(A.C. 4772 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo *b*), dell'Accordo.

(A.C. 4772 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4772 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2754 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE
SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE
PER L'EX JUGOSLAVIA, FATTO A L'AJA IL 6 FEBBRAIO 1997
(APPROVATO DAL SENATO) (4878)**

(A.C. 4878 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

(A.C. 4878 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4878 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. (*Arresto da parte della polizia giudiziaria*). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto

con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia ».

(A.C. 4878 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3109 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI
40, 41 E 65 DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DEL-
L'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985, FIRMATA
A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, FATTO A LISBONA IL 24
GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4884)**

(A.C. 4884 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

(A.C. 4884 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

(A.C. 4884 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI, CON ALLEGATI, FATTO A BOLOGNA IL 3 DICEMBRE 1997 (5006)

(A.C. 5006 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

(A.C. 5006 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5006 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5006 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3058 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DEL CANADA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 13 NOVEM-
BRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5134)**

(A.C. 5134 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997.

(A.C. 5134 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5134 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3118 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, CON ALLEGATO, FATTO A LISBONA IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5138)

(A.C. 5138 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997.

(A.C. 5138 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5138 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3278 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA AI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE RISPETTIVE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, AVENTI SEDE NEI DUE PAESI, EFFETTUATO A ROMA IL 9 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5142)

(A.C. 5142 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

(A.C. 5142 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso Scambio di note.

(A.C. 5142 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A LUBIANA IL 4 FEBBRAIO 1998 (5161)

(A.C. 5161 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

(A.C. 5161 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5161 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 476 milioni per l'anno 1999, in lire 458 milioni per l'anno 2000 e in lire 476 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5161 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 18 DICEMBRE 1997 (5162)

(A.C. 5162 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997.

(A.C. 5162 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5162 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.075 milioni per l'anno 1999, in lire 1.060 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.075 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5162 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO, DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE, FIRMATA AD OTTAWA IL 3 DICEMBRE 1997. MODIFICHE ALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1997, N. 374, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA (5005)

(A.C. 5005 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata « Convenzione ».

(A.C. 5005 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della

sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

(A.C. 5005 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: « operazioni di sminamento » sono aggiunte le seguenti: « e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine ».

2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse ».

(A.C. 5005 — sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: « diecimila unità » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e distruzione delle mine ».

(A.C. 5005 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. È consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della Convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della Convenzione.

2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della Convenzione.

(A.C. 5005 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 6.**

1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della *North At-*

lantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

(A.C. 5005 — sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 7.**

1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione stessa.

(A.C. 5005 — sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.**

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le infor-

mazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

(A.C. 5005 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modi-

ficata dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

(A.C. 5005 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL PROGETTO DI CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 24 GIUGNO 1995
(4315)

(A.C. 4315 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ratifica ed esecuzione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

(A.C. 4315 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Cooperazione amministrativa).

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali fornisce, a condizione di reci-

procità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.

(A.C. 4315 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Proposizione dell'azione in Italia).

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il

bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;

b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

(A.C. 4315 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Indennizzo).

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

(A.C. 4315 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

*(Proposizione della richiesta
negli Stati contraenti).*

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi al-

l'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

(A.C. 4315 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

*(Custodia, consegna o acquisizione
del bene).*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni culturali e ambientali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla

data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

(A.C. 4315 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

*(Rapporti con gli Stati membri
dell'Unione europea).*

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

(A.C. 4315 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

8. 1. La Commissione.

(A.C. 4315 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707).

(A.C. 411 — sezione 1)

ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO X

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI COORDINAMENTO E FINALI

ART. 48.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 2)

ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-*quinquies* del codice di procedura penale, le parole « dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

2. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, è abrogato.

3. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 33-*septies*. — (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento*). — 1. Nel dibattimento di primo grado il giudice, se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti al giudice competente.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 2 ».

4. Al comma 1 dell'articolo 33-*octies* del codice di procedura penale, le parole da: « al pubblico ministero » a: « collegiale o monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sulla attribuzione dei reati al tribunale in composizione collegiale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 49.

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio

pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552 ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554. »

2. Il primo comma dell'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dai seguenti:

« 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. »

3. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, in osservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel comma che precede. »

4. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

5. All'articolo 521 comma 1 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta.”

6. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, aggiunto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è sostituito dal seguente:

« 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

7. Dopo l'articolo 550 del codice di procedura penale, come modificato dal precedente articolo 47, è aggiunto il seguente:

« ART. 550-*bis* (*Disposizioni sull'esercizio dell'azione penale*). 1. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

49. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 3)

ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

1. All'articolo 34 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predi-

battimentale », e le parole: « o ha disposto il giudizio immediato » sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

Sopprimerlo.

* 50. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

* 50. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 4)

ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

Sopprimerlo.

*51. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

*51. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 5)

ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale, le parole: « nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 552 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

Sopprimerlo.

52. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 52.

1. Nel comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: « nel decreto di citazione emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione diretta a giudizio ».

52. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 6)

ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 79. (*Termine per la costituzione di parte civile*). — 1. La costituzione di parte

civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

Sopprimere gli articoli dal 53 al 77.

53. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 7)

ARTICOLO 54 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

1. All'articolo 80 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti »;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

(A.C. 411 — sezione 8)

ARTICOLO 55 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

1. L'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 81. (*Esclusione di ufficio della parte civile*). — 1. Fino a che non siano

conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

(A.C. 411 — sezione 9)

ARTICOLO 56 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 56.

1. All'articolo 83 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « il dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « l'udienza predibattimentale »;

b) al comma 5, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 10)

ARTICOLO 57 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria ».

(A.C. 411 — sezione 11)

ARTICOLO 58 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 58.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare o nel dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 12)

ARTICOLO 59 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 59.

1. L'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Esclusione di ufficio del responsabile civile*). — 1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza ».

(A.C. 411 — sezione 13)

ARTICOLO 60 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 60.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: « udi-

za preliminare o per il giudizio » sono sostituite dalle seguenti « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 14)

ARTICOLO 61 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 61.

1. Al comma 1 dell'articolo 94 del codice di procedura penale la parola: « 484 » è sostituita dalla seguente: « 419 ».

(A.C. 411 — sezione 15)

ARTICOLO 62 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 62.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale », e le parole da: « se è avvenuto » sino alla fine del comma sono soppresse.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 62 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 16)

ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 63.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: « preliminare » è sostituita dalla seguente: « predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 63.

Sopprimerlo.

63. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 17)

ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 64.

1. Al comma 1 dell'articolo 160 del codice di procedura penale le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 64.

Sopprimerlo.

64. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 18)

ARTICOLO 65 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nel-

l'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza predibattimentale devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 427. Quando manchi l'udienza predibattimentale, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dispone il giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza » e le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il secondo periodo è soppresso.

(A.C. 411 — sezione 19)

ARTICOLO 66 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 66.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: « al dibattimento » sono sostituite dalle seguenti: « all'udienza predibattimentale » e la parola: « 429 » è sostituita dalla seguente: « 416 ».

(A.C. 411 — sezione 20)

ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 67.

1. Al comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 67.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 328 — (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti provate e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale”.

67. 01. Gazzilli, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 21)

ARTICOLO 68 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 68.

1. Il comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il decreto penale di condanna. La richiesta deve, comunque essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione ».

(A.C. 411 — sezione 22)

ARTICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 69.

1. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 69.

Sopprimerlo.

69. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 23)

ARTICOLO 70 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

1. Al comma 1 dell'articolo 434 del codice di procedura penale le parole: « il giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice dell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 70 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 24)**ARTICOLO 71 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 71.**

1. Al comma 2 dell'articolo 436 del codice di procedura penale le parole: « fissa l'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « fissa l'udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 71 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 71.**

Sopprimerlo.

71. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 25)**ARTICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 72.**

1. Gli articoli 468, 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 72.**

Sopprimerlo.

72. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 26)**ARTICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 73.**

1. Al comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 73.**

Sopprimerlo.

73. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 27)**ARTICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 74.**

1. Al comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 74.**

Sopprimerlo.

74. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 28)**ARTICOLO 75 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 75.**

1. Al comma 1 dell'articolo 514 del codice di procedura penale, le parole: « udiienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udiienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 75 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 75.**

Sopprimerlo.

75. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 29)**ARTICOLO 76 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 76.**

1. Al comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, le parole: « al pubblico ministero » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice in composizione monocratica ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 76 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 76.**

Sopprimerlo.

76. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 30)**ARTICOLO 77 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 77.**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è sostituito dal seguente:

1. « Le sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di polizia penitenziaria ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 77 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 77.**

Sopprimerlo.

77. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 31)**ARTICOLO 78 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 78.**

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« *ART. 107-bis.* — (*Denunce a carico di ignoti*). — *1.* Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia,

unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili ».

(A.C. 411 — sezione 32)

ARTICOLO 79 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

1. L'articolo 128 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — (*Fissazione dell'udienza predibattimentale nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione*). — 1. Nel caso previsto dall'articolo 409, comma 5, del codice, il giudice dispone la comparizione dell'imputato e della persona offesa per l'udienza predibattimentale, enunciando nel decreto gli elementi previsti dall'articolo 416, comma 2, del codice ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

Sopprimere gli articoli da 79 a 86.

79. 2. La Commissione.

Sopprimerlo.

79. 1. Manzione, Miraglia del Giudice.

(A.C. 411 — sezione 33)

ARTICOLO 80 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 80.

1. All'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: « rinvio a » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: « articolo 416 comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 416, comma 3 ».

(A.C. 411 — sezione 34)

ARTICOLO 81 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 81.

1. L'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

(A.C. 411 — sezione 35)

ARTICOLO 82 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 82.

1. All'articolo 132, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « giudice per le indagini preliminari » sono sostituite dalle seguenti: « giudice dell'udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 36)

ARTICOLO 83 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 83.

1. All'articolo 133, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « udienza predibattimentale ».

(A.C. 411 — sezione 37)

ARTICOLO 84 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 84.

1. L'articolo 139 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

(A.C. 411 — sezione 38)

ARTICOLO 85 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 85.

1. Al comma 1 dell'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice » sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « dall'articolo 566 comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 559 comma 1 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 85 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 85.

Sopprimerlo.

85. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 39)

ARTICOLO 86 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 86.

1. Gli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.

(A.C. 411 — sezione 40)

ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 87.

1. Al primo comma dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nella designazione del giudice del tribunale per la trattazione dell'udienza predibattimentale il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tali funzioni non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 87.

(SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 87. 1 DELLA COMMISSIONE).

Sopprimere la lettera b).

0. 87. 1. 2. Carmelo Carrara.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; salvo i casi di incompatibilità il giudice incaricato della trattazione e dell'udienza preliminare partecipa anche alle udienze dibattimentali relative a procedimenti diversi e non collegati a quelli trattati come giudice dell'udienza preliminare.

0. 87. 1. 1. Carmelo Carrara.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 87.

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è così modificato:

a) nel secondo periodo del comma 1, le parole: «e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare» sono soppresse;

b) nel comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nel determinare i criteri per la designazione dei giudici incaricati della trattazione delle udienze preliminari, il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tale funzione non sia svolta in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali. »

87. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 41)

ARTICOLO 88 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 88.

1. Al terzo comma, lettera b), dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle parole « dell'udienza predibattimentale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la lettera c) è abrogata.

4. Il terzo comma dell'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 48-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole « dell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza predibattimentale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: « Nell'udienza preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 88 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 88.

Sopprimere gli articoli 88 e 89.

88. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 42)

ARTICOLO 89 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 89.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,

convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 89 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 89.

(SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 89. 01 DELLA COMMISSIONE).

Sopprimere il comma 2.

0. 89. 01. 1. Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 3.

0. 89. 01. 2. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

ART. 89-bis.

1. All'articolo 424 del codice di procedura penale il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 440 del codice di procedura penale il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 440 del codice di procedura penale il comma 2, secondo periodo è abrogato.

89. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

ART. 89-bis.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 446 del codice di procedura penale con la seguente: « Richiesta di pena e consenso ».

89. 03 La Commissione.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

ART. 89-bis.

1. *Nel codice di procedura penale sostituire le parole, ovunque ricorrano: richiesta di rinvio a giudizio con le seguenti: richiesta di giudizio.*

89. 02. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 43)

ARTICOLO 90 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOMINA A GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

ART. 90.

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è aggiunto il seguente:

« 10-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 90 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 90.

Sopprimerlo.

90. 1. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 44)**ARTICOLO 91 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 91.**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « a riposo » sono aggiunte le seguenti: « o iscritti negli albi speciali »;

b) alla lettera c), dopo le parole « materie giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « , laureati in giurisprudenza »;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i notai anche in pensione ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età ».

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi quindici anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio ».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 è sostituito dal seguente:

« 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato,

ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato ».

6. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole « per più distretti di corte di appello. » sono aggiunte le seguenti: « I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al Consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello ».

7. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: « dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, in quanto compatibili. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, sono utilizzabili i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale ap-

partengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali ha conosciuto in qualità di giudice ».

9. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « dei rispettivi difensori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ».

10. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: « reddito » sono aggiunte le seguenti: « da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o ».

11. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono premesse le parole: « Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, ».

12. Il comma 2 dell' articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

13. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano ai procedimenti di nomina ancora in corso per i quali non vi sia stata la delibera del Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 91.

Sopprimerlo

91. 1. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 - sezione 45)

ARTICOLO 92 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ART. 92.

1. Entro il 2 giugno 1999, i lavoratori addetti a lavori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli Uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato, con eventuale modifica, da parte delle amministrazioni interessate, delle relative piante organiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 92.

Sopprimerlo.

92. 4. Governo.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

*92. 1. Gazzilli.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

* 92. 2. Simeone.

Dopo le parole: Uffici centrali del Ministero *aggiungere le seguenti:* nonché i lavoratori che hanno prestato, anche se in rapporto di convenzione, attività di sorveglianza, assistenza e animazione, almeno per due anni, nei Centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile.

* 92. 3. Lumia.

(A.C. 411 – sezione 46)

ARTICOLO 93 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 93.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire sessanta miliardi per il 1998 e cento miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 93 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

ART. 93.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 118.417 milioni per l'anno 1999 e in lire 158.417 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e in lire 58.417 milioni a regime, si fa fronte:

a) quanto a lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e lire 100.000 milioni per

ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 58.417 milioni a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

93. 1. Governo.

(A.C. 411 – sezione 47)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centocinquanta per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo ovvero per ogni verbale di conciliazione. È corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter

del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 è rideeterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000 ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In materia civile è corrisposta altresì un'indennità di lire ventimila per

ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile, l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

5. 100. Governo.

(A.C. 411 - sezione 48)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo casi di particolare gravità.

16. 1. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2939); LA RUSSA E BERSELLI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2985)

(A.C. 2939 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, la quale, indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi, è collegabile alla funzione di parlamentare, anche quando espletata al di fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi

dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Qualora le conclusioni siano già state depositate e non sia stata ancora pronunciata sentenza, le parti possono comunque sollevare l'eccezione di cui al comma 2. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con decreto non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene ovvero, qualora sia cessato dalla carica, a quella alla quale apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detto decreto nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. La Camera interessata può

disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. Trascorsi i suddetti termini, il processo può essere ripreso. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale sono stati inviati gli atti, i termini di cui al presente comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento e decorrono nuovamente a partire da venti giorni dopo la prima riunione della nuova Camera.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In tal caso, la Camera chiede l'invio degli atti e il giudice sospende il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, intendendosi sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 68, comma 1, della Costituzione, si applica in ogni caso agli atti che

costituiscono espressione tipica dell'attività parlamentare. Esso si applica altresì ad ogni attività di ispezione e, salvo che il fatto costituisca il reato di calunnia o di diffamazione aggravata dall'attribuzione di fatto determinato, a ogni altro atto di divulgazione, di critica e di denuncia connesso alla funzione di parlamentare, ancorchè espletata al di fuori del Parlamento.

1. 75. Saraceni.

Al comma 1, dopo la parola: emendamenti aggiungere le seguenti: articoli aggiuntivi, proposizione di pregiudiziali.

1. 74. Saraceni.

Al comma 1 sopprimere le parole: comunque formulata.

1. 64. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni altro atto parlamentare sino alla fine del comma con le seguenti: . Esso si applica altresì ad ogni attività di ispezione e, salvo che il fatto costituisca il reato di calunnia o di diffamazione aggravata dall'attribuzione di fatto determinato, a ogni altro atto di divulgazione, di critica e di denuncia connesso alla funzione di parlamentare, ancorchè espletata al di fuori del Parlamento.

1. 76. Saraceni.

Al comma 1 sopprimere le parole da: per ogni altra attività di ispezione sino alla fine del comma.

1. 77. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni altra attività di ispezione sino alla fine del comma con le seguenti: anche quando espletato al di fuori del Parlamento

1. 69. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1 sopprimere le parole: di divulgazione

1. 32. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la quale fino alla fine del comma.

1. 31. Bonito, Bielli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 90.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 90., sostituire la parola: riconducibile con la seguente: collegata.

0. 1. 90. 1. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino alla fine del comma, con le seguenti: riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

1. 90. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino alla fine del comma con le seguenti: collegata alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

1. 33. Boato, Rebuffa, Parenti. (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino alla fine del comma, con le seguenti: funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo.

1. 87. Meloni, Moroni, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale fino a è collegabile con le seguenti: che sia collegata.

1. 70. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale fino a: collegabile con le seguenti: i quali, indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi, siano collegabili.

1. 49. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino a: collegabile con le seguenti: strettamente connessa.

1. 78. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino a: collegabile con le seguenti: direttamente e immediatamente connesse.

1. 79. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino a: collegabile con le seguenti: collegabile esclusivamente.

1. 80. Saraceni.

Al comma 1, sostituire le parole da: la quale sino a: collegabile con le seguenti: che costituiscono illustrazione o svolgimento della

1. 81. Saraceni.

Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi.

* **1. 30.** Bonito, Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi.

***1. 38.** Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e.

1. 57. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole: indipendentemente dal senso letterale delle parole adoperate e dai concetti espressi con le seguenti: , purché espressa in forme coerenti con la dignità della funzione istituzionale.

1. 50. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole: dal senso letterale con le seguenti: dalla natura polemica.

1. 55. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire la parola: adoperate con la seguente: utilizzate.

1. 40. Dalla Chiesa.

Al comma 1, dopo le parole: dai concetti aggiungere la seguente: politici.

1. 56. Dalla Chiesa.

Al comma 1, dopo le parole: dai concetti espressi sostituire la parola: è con la seguente: sia.

1. 63. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire le parole da: è collegabile alla sino alla fine del comma, con le seguenti: è estrinsecazione delle funzioni di ufficio.

1. 35. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sostituire le parole: è collegabile alla con le seguenti: integri esercizio della.

1. 37. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sostituire le parole: è collegabile alla con le seguenti: è estrinsecazione della.

1. 34. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sostituire la parola: è collegabile con la seguente: è collegata.

1. 71. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica

Al comma 1, dopo la parola: espletata aggiungere le seguenti: in sedi e forme pubbliche.

1. 61. Dalla Chiesa.

Al comma 1, dopo la parola: espletata aggiungere le seguenti: in forme pubbliche.

1. 59. Dalla Chiesa.

Al comma 1, dopo la parola: espletata aggiungere le seguenti: in sedi pubbliche.

1. 60. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sempre che non offenda l'onore o la reputazione delle persone.

1. 39. Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parlamentare che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, definite ai sensi del presente comma, commetta il reato di ingiuria, diffamazione od oltraggio

a pubblico ufficiale, è punito con la pena prevista dal codice penale aumentata fino a un terzo.

1. 43. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parlamentare che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, definite ai sensi del presente comma, commetta il reato di diffamazione, è punito con la pena prevista dal codice penale aumentata fino a un terzo.

1. 41. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parlamentare che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, definite ai sensi del presente comma, commetta il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è punito con la pena prevista dal codice penale aumentata fino a un terzo.

1. 42. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parlamentare che, fuori dall'esercizio delle sue funzioni, definite ai sensi del presente comma, commetta il reato di ingiuria, è punito con la pena prevista dal codice penale aumentata fino a un terzo.

1. 44. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle ingiurie personali nei confronti delle più alte cariche dello Stato.

1. 46. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle ingiurie personali nei confronti del Capo dello Stato.

1. 45. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia vengano svolte esprimendo, nei confronti di istituzioni, enti o persone, giudizi offensivi che non siano strettamente necessari all'efficace esercizio della funzione.

1. 47. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia vengano svolte in forma gratuitamente offensiva verso chiunque.

1. 48. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia vengano svolte in forma tale da colpire la dignità di altro cittadino nella sfera dei sentimenti e degli affetti privati.

1. 53. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia vengano esercitate ricorrendo al turpiloquio.

1. 62. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia avvengano nell'ambito di manifestazioni di partito non collegabili con lo svolgimento dell'attività e del dibattito parlamentari.

1. 52. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia avvengano nell'ambito di prestazioni professionali extraparlamentari.

1. 54. Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non può in alcun caso applicarsi alle controversie private del parlamentare con titolati di pubbliche funzioni.

1. 51. Dalla Chiesa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis. In ogni caso, le disposizioni del comma 1 non si applicano ai reati di peculato, malversazione, concussione e corruzione.

1. 82. Saraceni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis. Le disposizioni della seconda parte del comma 1, non si applicano alle espressioni censurabili ai sensi dei regolamenti delle Camere o che comunque non sono pubblicabili in atti parlamentari, né agli atti di divulgazione, critica e denuncia svolte dal parlamentare nell'esercizio di una stabile attività professionale.

1. 83. Saraceni

Al comma 2, sostituire la parola dispone con le seguenti: può disporre.

1. 65. Dalla Chiesa.

Al comma 2, dopo le parole: d'ufficio aggiungere le seguenti: se del caso.

1. 2. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo che l'eccezione appaia manifestamente infondata.

1. 84. Saraceni.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo che l'eccezione manifestamente non concerna l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

1. 86. Saraceni.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole da: nel corso delle indagini fino alla fine del periodo.

1. 66. Dalla Chiesa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Se non ritiene di accogliere sino a una delle parti con le seguenti: Se l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti non appare manifestamente infondata.

1. 85. Saraceni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Se non ritiene di accogliere sino a una delle parti con le seguenti: Salvo che l'eccezione, proposta da una delle parti, manifestamente non concerna l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

1. 87. Saraceni.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: proposta da una delle parti, aggiungere le seguenti parole: e la eccezione stessa non sia manifestamente infondata

1. 24. Bonito, Bielli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto sino a alla Camera con le seguenti: ne informa la Camera.

Conseguentemente alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: La Camera di appartenenza può richiedere copia degli atti necessari per la deliberazione di cui al successivo comma 8.

1. 36. Bielli, Bonito.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: può aggiungere le seguenti: , per una sola volta.

1. 67. Dalla Chiesa.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: periodo dello scioglimento aggiungere le seguenti: , dando luogo alla contemporanea interruzione del termine prescrizione.

1. 68. Dalla Chiesa.

Al comma 6 dopo le parole: gli atti, aggiungere la seguente: necessari.

1. 26. Bonito, Bielli.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 72.** Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 88.** Meloni, Moroni, Grimaldi.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

1. 27. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 8 dopo le parole: di cui ai commi 4, 6 e 7 aggiungere le seguenti: e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione.

1. 16. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: salva la proposizione del conflitto di attribuzione di cui all'articolo 134, comma 3, della Costituzione.

1. 28. Bonito, Bielli.

Sopprimere il comma 9.

1. 73. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Contrasto dei fenomeni criminali connessi alla prostituzione)

DE BIASIO CALIMANI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i preoccupanti sviluppi del grave fenomeno della prostituzione, i suoi legami con la criminalità e l'importazione clandestina di persone a questo scopo anche inconsapevolmente destinate, rendono necessaria e urgente una risposta adeguata da parte dei pubblici poteri e, in particolare, l'opportuna utilizzazione delle forze di pubblica sicurezza per il controllo del territorio;

già la « legge Merlin » rende l'esercizio della prostituzione illecito se consumato in locali pubblici e ne rende perseguibile l'organizzazione, l'incitamento e il favoreggiamento;

gli articoli 12 e 16 della legge n. 40 del 1998, « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », forniscono gli strumenti per contrastare i fenomeni connessi con la prostituzione;

la grave situazione che si è determinata in molte città richiede di trovare forme di sostegno alle iniziative di molti sindaci che troppo spesso si trovano ad operare con strumenti e mezzi insufficienti —:

se e come intenda dare attuazione alle norme vigenti anche attraverso l'utilizzo di nuclei specializzati;

se ritenga che le disposizioni contenute nella normativa vigente siano sufficienti per colpire in maniera efficace e

decisa il traffico di esseri umani destinati all'uso sessuale e come intenda prevenire e reprimere il fenomeno anche per far fronte alla crescente insofferenza sociale recata dall'indisturbato esercizio della prostituzione. (3-03406)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 2 – Presenza di armamenti nucleari statunitensi in Italia)

COMINO e BALLAMAN — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fin dal dopoguerra gli statunitensi si sono avvalsi del territorio italiano come base anche per gli armamenti nucleari;

negli anni '80 una collisione tra due navi cariche di armi nucleari rischiò di contaminare l'intero Mezzogiorno, tanto che fu spedito a Washington un messaggio *broken arrow* che indicava il pericolo che l'incendio sviluppatosi nelle navi potesse far scoppiare le testate nucleari;

a tutt'oggi sono stanziate, nelle basi di Aviano e Ghedi, vecchie testate nucleari con potenza distruttiva pari a 20 volte la bomba di Hiroshima;

con la caduta del muro di Berlino dal 1989 non esiste più il concreto pericolo d'invasione militare dai paesi dell'Est, né altro pericolo militare o civile che debba essere combattuto con armi nucleari —:

per quale motivo il Governo non abbia voluto sino ad oggi rivalutare la questione con le autorità statunitensi e quali

siano i benefici diretti ed indiretti che il Governo ed il Paese ricevono per far sopportare tali rischi alla popolazione.

(3-03407)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 3 – Riclassificazione delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997)

DOMENICO IZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, contiene la riclassificazione delle zone svantaggiate per cui, al comma 2, si prevede che il ministero per le politiche agricole formuli una proposta sulla cui base il comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà la misura delle agevolazioni;

la prima proposta del ministero, fondata prevalentemente sul criterio della giacitura del suolo riferita alle pendenze medie dei territori comunali, ha ricevuto molte e fondate critiche poiché stravolge il concetto di svantaggio, come individuato dall'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993, che deve essere riferito ad altri parametri quali: il reddito medio *pro capite*, l'efficienza ed economicità del sistema dei trasporti, la distanza dai grandi mercati europei e l'offerta ed efficacia dei servizi reali alle imprese;

lo spirito del menzionato decreto legislativo è quello di rimodulare la misura delle agevolazioni senza modificarne l'entità globale per cui, più opportunamente, si potrebbe correggere una palese iniquità legata all'individuazione delle aree classificate come montane e che montane non sono affatto;

è noto infatti che il parametro, utilizzato per individuare un territorio come montano, si fonda sulla media altimetrica del territorio comunale, per cui un comune posto a livello del mare, se dispone nel

proprio agro di una montagna alta ed incolta, vede, ingiustamente, classificato come montano tutto il suo territorio che, invece, montano non è in nulla —:

quale sia la valutazione del Governo in merito alla possibilità di correggere storture esistenti, mediante una diversa e più rigorosa individuazione delle aree montane, invece di crearne altre che vedrebbero aree considerate svantaggiate dall'Unione europea e non dallo Stato italiano ed aree montane, che tali non sono, ingiustamente premiate. (3-03408)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 4 – Cartelle esattoriali relative alle dichiarazioni dei redditi del 1992)

NOCERA, FRONZUTI, MANZIONE, VOLONTÈ, BICOCCHI, SAVELLI, ACIERNO e ANGELONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono state annunciate notifiche di quasi 5 milioni di cartelle esattoriali relative ai controlli effettuati sui modelli di dichiarazione dell'anno 1992;

questo gruppo ha già richiamato l'attenzione del Governo sulle dichiarate intenzioni di non far luogo a sanzioni per irregolarità soltanto formali che non hanno procurato minori imposte, considerato che il modello di dichiarazione dei redditi 740 del 1992, definito « lunare », era esso stesso la causa unica degli errori effettuati per la compilazione della dichiarazione e, inoltre, all'epoca i Caaf non erano ancora bene attrezzati per assistere i contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni;

da più recenti notizie risulta che sono state irrogate sanzioni per semplici irregolarità formali senza tenere conto delle particolari disposizioni recentemente introdotte dal decreto legislativo 18 dicembre

1997 n. 472 che prevedono l'abbattimento delle pene pecuniarie al minimo del 10 per cento —:

se tali cartelle esattoriali siano riferite al recupero di imposte non dichiarate o solo al recupero di sanzioni per irregolarità formali, risultanti da dette dichiarazioni;

se il Governo non intenda con urgenza, dato l'impatto della questione su milioni di contribuenti, provvedere a ritirare senza indugi le cartelle già notificate o in via di notificazione, per evitare che i contribuenti siano chiamati a ulteriori disagi in relazione ad eventuali ricorsi di massa, estenuanti file presso gli uffici tributari, che invece dovrebbero essere liberati da tali incombenze e dedicarsi esclusivamente a seria attività di controllo e di accertamento. (3-03409)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 5 — Nuovi interventi sul sistema pensionistico)

NESI e CARAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale sia la posizione ufficiale del Governo sulle voci sempre più frequenti di una nuova riforma del sistema pensionistico, voci che hanno provocato allarme e inquietudine in larghi strati della popolazione. (3-03410)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 6 — Coordinamento tra i servizi con riferimento alla crisi albanese)

NICCOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha « sconsigliato » missioni parlamentari in Albania, sottolineando la grande difficoltà di garantire la sicurezza dei partecipanti in un momento in cui, per la verità, in quel Paese non si spara per le strade, il suo Governo incontra notevoli

difficoltà a rispettare gli accordi fatti con l'Italia e, soprattutto, in presenza di notizie (non molto riservate) che parlano di uno scontro in atto tra Sismi e Sisde per la gestione degli accordi tra i due governi —:

quali provvedimenti intenda prendere in attesa di una riforma completa dei servizi, per evitare deviazioni ed operazioni che danneggiano l'immagine del Paese e ne indeboliscono la capacità di reazione e di difesa contro le mafie greco-turco-albanesi che agiscono soprattutto nel sud dell'Albania. (3-03411)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 7 — Titolarità delle tariffe per le telefonate dalle utenze fisse a quelle mobili)

CREMA e SERGIO FUMAGALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, — premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle proteste dei consumatori, ha demandato alla Telecom il compito di formulare una nuova proposta tariffaria per le chiamate da rete fissa a quella mobile;

la componente decisamente prevalente del costo della chiamata da rete fissa a mobile è attualmente rappresentata dal prezzo di interconnessione, richiesto dagli operatori della rete mobile, se è vero che dei circa tremila miliardi di lire fatturati nel 1996 per le chiamate da telefono fisso a mobile, oltre duemilaquattrocento miliardi sono stati incassati dagli operatori della rete mobile;

la Telecom nell'assolvere il compito demandatogli si trova nella scomoda posizione di controparte e parte interessata, come controllante del principale gestore della rete mobile;

gli utenti della rete mobile sono oggi oltre venti milioni, avendo superato gli utenti della rete fissa, e questi ultimi inconsapevolmente hanno contribuito finora

in modo eccessivo allo sviluppo della rete mobile, stante l'attuale livello delle tariffe per le chiamate verso di essa;

il problema non può esaurirsi nell'unificazione delle tariffe delle chiamate verso i *family* ed i *business*, ma, e soprattutto, nella loro consistente riduzione, considerato anche che i concorrenti della Telecom praticano tariffe inferiori del 35 per cento e anche in Europa questi prezzi, in media inferiori a quelli italiani secondo l'analisi della Smith Barney-Salomon Brothers, sono oggetto di un'indagine aperta recentemente dalla Commissione europea —:

se non ritenga opportuno che per ragioni di imparzialità, sia la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a definire criteri trasparenti ed obiettivi per la modifica del sistema tariffario delle chiamate dal fisso al mobile, come previsto peraltro tra i suoi compiti istituzionali, con il fine preciso di pervenire a tariffe correlate ai reali costi, anche con una decisamente più equilibrata ripartizione dei costi verificati di interconnessione tra utenza fissa e mobile.

(3-03412)

(9 febbraio 1999)

(Sezione 8 — Rafforzamento delle forze dell'ordine in Calabria)

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la brillante operazione portata avanti dalle forze dell'ordine, dopo un lungo periodo di investigazione, che ha portato all'arresto di alcuni degli esecutori mate-

riali del sequestro della signora Sgarella, ha reso manifesta l'esistenza di alcuni punti oscuri riguardanti il presunto pagamento del riscatto e allo stesso tempo ha dimostrato la ramificazione e il controllo territoriale dell'« Anonima sequestri » in vaste zone della Calabria;

lo stesso « censimento » effettuato dalle forze dell'ordine sull'entità delle cosche organizzate in Calabria (almeno 180) evidenzia in tutta la sua drammaticità quanto sia pericoloso ed esteso il problema della criminalità nella regione;

a ciò si aggiungono le notizie quotidiane legate ad episodi criminosi, come l'ultimo che ha portato alla tragica morte, a Rossano Calabro, di un giovane di tredici anni, Marco Marasco, ucciso davanti ad una pizzeria in seguito a un possibile tentativo di rapina;

in questa situazione è evidente come vi sia il rischio costante che la malavita organizzata punti sul disagio giovanile per consolidare la propria forza all'interno della regione Calabria;

a tutto ciò corrisponde una totale inadeguatezza, a confronto con altre regioni a rischio, dei reparti investigativi della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza —:

come intenda il Governo, ferma restando l'esigenza di un intervento più complessivo teso al risanamento economico ed al riscatto della Calabria, operare per rafforzare i reparti investigativi delle forze dell'ordine nella regione, dando così la possibilità alle stesse di affrontare in maniera adeguata una malavita sempre più violenta e ramificata nel territorio.

(3-03413)

(9 febbraio 1999)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Denuncia rifiuti agricoli speciali)**A) Interrogazione:**

FEI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la circolare del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3434/C del 5 marzo 1998 impone ai produttori agricoli di presentare, entro il 30 aprile 1998, con un modello unico di dichiarazione, la denuncia annuale dei rifiuti speciali e pericolosi anche per il 1997;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 emanato su proposta del Ministro Ronchi impone l'obbligo per la denuncia dei rifiuti speciali e pericolosi a partire dal 1998 —:

quali iniziative intendano adottare per riparare l'assurdo danno arrecato ai cittadini, provocato esclusivamente dal mancato coordinamento tra le diverse componenti di governo. (3-02299)

(11 maggio 1998)

(Sezione 2 - Obbligatorietà delle vaccinazioni per la frequenza scolastica)**B) Interpellanza e interrogazioni:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con circolare congiunta del 23 settembre 1998 del Ministro della sanità e del

Ministro della pubblica istruzione si invitano i presidi ad ammettere provvisoriamente alla frequenza gli alunni che rifiutino di esibire la certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, per consentire loro di adempiere all'obbligo scolastico, comunicando i relativi casi all'Asl;

nella stessa circolare si precisa che è stata incaricata, presso il dipartimento della prevenzione del ministero della sanità, un'apposita commissione per verificare l'opportunità di modificare l'attuale normativa sulla vaccinazione obbligatoria;

nella stessa circolare si specifica che è stata inviata, per il parere del Consiglio di Stato, una specifica proposta di modifica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1518/1967;

nella giornata odierna è previsto un incontro presso il consiglio superiore di sanità per acquisire un parere sulla modifica dell'articolo 47;

la circolare è già stata inviata ai presidi prima che tali organismi abbiano espresso il loro parere;

l'obiettivo del piano sanitario nazionale di mantenere una popolazione vaccinata almeno al 95 per cento deve garantire una protezione anche delle fasce più deboli dell'infanzia che per ragioni varie non possono vaccinarsi;

l'aumento della percentuale dei non vaccinati può mettere a rischio non soltanto l'incolumità dei soggetti più deboli ma anche quella della popolazione proveniente da Paesi terzi, particolarmente esposta alle malattie infettive;

alla luce di queste considerazioni nella circolare citata può, ad avviso degli interroganti, ravvisarsi la fattispecie dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) che punisce chi per negligenza o imprudenza cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni —:

se non reputino necessario il ritiro immediato della circolare in attesa che vengano acquisiti i pareri richiesti e concesso il tempo di due anni, richiesto dalla comunità scientifica, per consentire ai medici pediatri di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della vaccinazione.

(2-01404) « Giovanardi, Lucchese, Vito, Gramazio ».

(1° ottobre 1998)

GASPARRI e CARLESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

una commissione di giuristi e igienisti nominati dal ministero della sanità ha predisposto una bozza di disegno di legge per andare incontro alla pressione dei genitori « obiettori » che non vogliono sottoporre i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie;

il testo, infatti, prevede che i genitori possono chiedere a una commissione della Asl di appartenenza l'esenzione vaccinale per i propri figli;

a decidere sarà però il sindaco che terrà conto anche del parere del tribunale per i minori;

a fronte di tale progetto, gli immunologi sono insorti, non condividendo la possibilità che gli studenti possano essere accettati a scuola anche senza vaccinazioni;

la società italiana di immunologia e immunologia clinica, presieduta dal professor Ferdinando Aiuti, ha attaccato il Ministro della sanità e il Ministro della pubblica istruzione sulla possibilità, che si starebbe prospettando, di permettere l'ac-

cesso alla scuola dell'obbligo senza il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;

il professor Aiuti critica la decisione anche perché essa è stata presa senza aver consultato la comunità scientifica nazionale e le commissioni ministeriali: « Un grave provvedimento che annulla tutti gli sforzi fatti fino ad ora e i risultati ottenuti che hanno permesso di debellare o ridurre gran parte delle malattie infettive che hanno causato migliaia di morti negli anni 1950 e 1960 »;

inoltre l'immunologo punta l'attenzione sul fatto che l'Italia si trova in una posizione chiave del Mediterraneo, soprattutto ad alto rischio per i fenomeni immigratori —:

se non ritengano che tale provvedimento sia altamente a rischio e soprattutto « antiscientifico », perché metterebbe seriamente in pericolo la salute dei nostri figli, considerato il fatto che l'Italia sta acquisendo i connotati geografici di una società multirazziale. (3-02889)

(24 settembre 1998)

CARUSO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione indica la salute come preminente interesse dell'individuo e della collettività e ne impone la tutela;

la legge n. 833 del 1978 e le altre riguardanti il Servizio sanitario nazionale indicano nella prevenzione come uno dei cardini principali della tutela del diritto alla salute;

il piano sanitario nazionale si pone l'obiettivo di mantenere una popolazione vaccinata pari almeno al 95 per cento —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato l'emissione della circolare che consente la frequenza delle scuole pubbliche e private anche per gli alunni per i quali manchi la certificazione attestante le vaccinazioni obbligatorie;

per quali motivi tale circolare sia stata inviata alle scuole prima che si fossero pronunciate la commissione del ministero incaricata di modificare la normativa sulle vaccinazioni, il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità;

se non ritenga che questo grave ed intempestivo atto possa causare la recrudescenza di patologie attualmente in quiescenza, quali difterite, poliomielite, encefalite, e, in quest'epoca di notevoli flussi migratori, minacciare i soggetti più deboli, fra cui quelli provenienti da paesi terzi particolarmente esposti alle malattie infettive. (3-02944)

(7 ottobre 1998)

(Sezione 3 – Casi d'inefficienza nella sanità pubblica)

C) Interrogazione:

GASPARRI e CARLESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la signora Rosanna Ferrazza di anni 43, al terzo mese di gravidanza (per la sua età, dunque, è considerata una gravidanza a rischio), doveva sottoporsi ad amniocentesi, secondo i dovuti calcoli, entro la prima settimana del mese di agosto;

la suddetta ha cercato di prenotare presso le strutture sanitarie pubbliche di Roma, muovendosi nei primi giorni di giugno;

la signora Ferrazza, sicura di trovare disponibilità, comprensione e professionalità, ha quindi fatto « il giro turistico » degli ospedali della capitale: San Giacomo, policlinico Umberto I, policlinico Gemelli e San Camillo, dove addirittura il personale è risultato tutto in ferie;

l'unica alternativa rimasta alla malcapitata è stata quella di sottoporsi all'esame al quinto mese di gravidanza con i rischi che ciò comporta;

la signora Ferrazza si è rivolta quindi alla Asl della sua zona ma dalla struttura sanitaria in questione le è giunta la solita risposta: « Non c'è posto negli ospedali »;

unica strada da percorrere sarebbe quella, vista l'inefficienza della nostra sanità, della clinica privata, dove questo esame costa un milione e centomila lire. Inoltre a nulla sono servite le denunce della signora Ferrazza presso il direttore sanitario RM/D il quale, oltre a non essersi degnato di ricevere la signora, ha delegato alla sua segretaria di sbrigare la questione con un diplomatico: « Le faremo sapere... Mi rendo conto ... Noi non possiamo ... »,

a questo punto, considerata l'età, per cui c'è il rischio per il feto di una sindrome di *down*, grazie alla inefficienza delle strutture sanitarie che non le forniscono la possibilità, che è un suo diritto, di eseguire questo esame nella data prevista, l'unica via resta quella di pagare un milione e centomila lire ed eseguire l'esame presso una struttura privata, quando la signora Ferrazza percepisce uno stipendio di appena lire 1.800.000;

il *test*, spiegano i medici, è fondamentale per accertare le possibili malformazioni del feto, e non è concepibile che la sanità romana neghi, soprattutto ad una signora di 43 anni, quanto è pienamente in suo diritto —:

quali iniziative intenda assumere dal momento che ha tempestivamente deciso di stanziare, in vista dei Giubileo, denaro per attrezzare i poliambulatori per i pellegrini, mentre la sfiducia nelle strutture sanitarie allarma l'opinione pubblica ed ancora una volta ci si trova di fronte ad una sanità governata più da interessi economici e soprattutto di potere, che discrimina tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, ignorando che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito. (3-02687)

(16 luglio 1998)

(Sezione 4 - Casi d'insufficienza delle strutture sanitarie pubbliche)

D) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la signora I.L., malata di sclerosi multipla, rivolgendosi all'ospedale San Camillo di Roma per fissare un appuntamento per una risonanza magnetica al cervello e al tronco encefalico si è sentita rispondere di dover aspettare quasi un anno per potersi sottoporre all'esame;

nella trasmissione « Porta a Porta » della Rai del 16 febbraio 1998 un ospite ha dichiarato che per il padre gravemente malato era stato costretto a rivolgersi ad una struttura privata a pagamento per l'indisponibilità degli ospedali romani ad un ricovero rapido nel periodo 18-22 luglio —:

quali iniziative intenda adottare per verificare i motivi di questi disservizi del

sistema sanitario pubblico e se non vi sia in atto un'attività di speculazione tesa a dirottare pazienti dal servizio pubblico al servizio privato a pagamento. (3-01983)

(18 febbraio 1998)

(Sezione 5 - Provvedimenti per l'olivicoltura italiana)

E) Interrogazione:

SIMEONE e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere:

quali iniziative concrete il Governo abbia adottato di recente e quali intenda adottare in futuro a sostegno dell'olivicoltura italiana, con particolare riguardo alla previsione di adeguati incentivi per i produttori. (3-03149)

(10 dicembre 1998)